

Spett. Banca d'Italia,

facendo riferimento alle disposizioni in oggetto, si chiede cortesemente un chiarimento per quanto riguarda il par. 5.2 "Struttura della componente variabile" ed in particolare al punto 3) dove si dice che "una quota sostanziale, pari ad almeno il 50%, deve essere adeguatamente bilanciata tra:

- i) azioni, strumenti ad esse collegati o, *per banche non quotate, strumenti equivalenti*, e
- ii) ove appropriato, strumenti innovativi e non innovativi di capitale....."

Il chiarimento richiesto riguarda il significato della parte in corsivo e cioè da cosa possano essere rappresentati gli strumenti equivalenti ad azioni per banche non quotate, nel caso specifico che vincoli statutari impediscano la distribuzione di quote di capitale ai dipendenti.